

LA POSIZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA RIGUARDO ALLA CREMAZIONE E ALLA CONSERVAZIONE DELLE CENERI

«La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia, non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana» (C.I.C. can. 1176, § 3).

La Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l'anima e non impedisce all'onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l'oggettiva negazione della dottrina cristiana sull'immortalità dell'anima e la risurrezione dei corpi. [Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, Istruzione Piam et constantem, 5 luglio 1963]

Condizioni e Linee Guida per la Cremazione

La Chiesa Cattolica accetta la cremazione a condizione che vengano rispettate una serie di norme e principi, che garantiscono che la pratica garantisca il rispetto del corpo del defunto e sia in linea con la dottrina cristiana:

1. **Motivazioni Conformi alla Fede:** La cremazione è accettata se non è scelta per motivi contrari alla fede cristiana, come la negazione della resurrezione dei corpi o l'idea che la cremazione possa annullare la salvezza.
2. **Rispetto della Memoria del Defunto:** Anche se la cremazione è ammessa, i resti devono essere trattati con il massimo rispetto. **La Chiesa esorta i fedeli a conservare le ceneri, in modo definitivo, in un luogo sacro, come un cimitero (anche se in "un'area appositamente dedicata e comune, situata all'interno del cimitero) o un ossario, o all'interno di una tomba con un altro defunto)** e non in luoghi profani. L'idea è che le ceneri siano trattate con la stessa dignità riservata ai corpi sepolti. Pertanto, è fatto
3. **Divieto di Dispersione delle Ceneri:** **La Chiesa vieta la dispersione delle ceneri in natura** (nell'aria, in terra o in acqua o in altro modo). Questa regola sottolinea l'importanza di mantenere **la sacralità e il rispetto per il corpo del defunto** anche dopo la cremazione.
4. **Cerimonia Funebre:** È consigliabile che, anche in caso di cremazione, la celebrazione della Messa delle esequie abbia luogo prima della cremazione. Questo garantisce che il defunto riceva un adeguato rito di commiato e una preghiera comunitaria, in linea con le pratiche liturgiche cattoliche.

Per approfondire

Dalla Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione

(Congregazione per la Dottrina della Fede, 15 agosto 2016)

4. Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, **la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l'anima e non impedisce all'onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l'oggettiva negazione della dottrina cristiana sull'immortalità dell'anima e la risurrezione dei corpi.**[Sant'Uffizio 1963]

La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia, la cremazione non è vietata, «a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».[CIC, can. 1176]

In assenza di motivazioni contrarie alla dottrina cristiana, la Chiesa, dopo la celebrazione delle esequie, accompagna la scelta della cremazione con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo particolare cura di evitare ogni forma di scandalo o di indifferentismo religioso.

5. Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un'area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica. Sin dall'inizio i cristiani hanno desiderato che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del ricordo della comunità cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della memoria e della riflessione. I fedeli defunti fanno parte della Chiesa, che crede alla comunione «di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati del cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa».[Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 962.]

La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, **si evita la possibilità di dimenticanze e mancanza di rispetto**, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose.

6. Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica non è consentita. Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l'Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione.

7. Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle ceneri nell'aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione.

8. Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a norma del diritto. (CIC, can. 1184)